

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2736 del 15/06/2020
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: OTTAVIANI LEO - MARCACCINI & C. S.N.C. - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R3 e R4) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA DELL'ARTIGIANATO, 142. RINNOVO con modifiche del Provvedimento n. 247 del 02.10.2009 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2835 del 15/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici GIUGNO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: **OTTAVIANI LEO - MARCACCINI & C. S.N.C. - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R3 e R4) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA DELL'ARTIGIANATO, 142. RINNOVO con modifiche del Provvedimento n. 247 del 02.10.2009 e s.m.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.l. n. 101 del 03.09.2019, convertito con L. n. 128 del 02.11.2019;

- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il Reg. UE n. 333/2011 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni tipi di rottami metallici;
- il Reg. UE n. 715/2013 recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il D.Lgs. n. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. e la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 in materia di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;
- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 "Primi indirizzi per l'applicazione del D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori uso";
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque reflue di dilavamento e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque reflue di dilavamento in attuazione della precedente;
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02/04/2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006, rilasciata alla ditta OTTAVIANI LEO - MARCACCINI & C. S.N.C., avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN GIOVANNI IN MARGINANO, VIA DELL'ARTIGIANATO, 142, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi (costituiti in prevalenza da rottami metallici e RAEE) con scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, ex art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, emessa con Provvedimento n. 247 del 02.10.2009, così come modificato con Provvedimento n. 1902 del 29.12.2015, ed avente scadenza il 08.01.2020;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta OTTAVIANI LEO - MARCACCINI & C. S.N.C., in data 05.07.2019, finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione suddetta, mediante modifiche volte:

- ad autorizzare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, potenzialmente prodotte in fase di carico/scarico dei rifiuti e dalle operazioni di riduzione volumetrica;
- a ricomprendere nell'autorizzazione, la comunicazione di impatto acustico, ex L. n. 447/1995;
- ad individuare le attività di selezione, separazione, miscelazione/accorpamento, quali operazioni di recupero R12;
- a riorganizzare le aree dell'impianto, senza apportare modifiche strutturali;
- all'inserimento del rifiuto 020110 "Rifiuti metallici" di cui all'EER;
- a diminuire la quantità istantanea messa in riserva e quella annuale avviata a recupero;

CONSIDERATO che

- l'impianto è situato in un'area ricadente nel mappale 1370 del foglio 4 del catasto terreni del Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO; è costituito da un piazzale di superficie pari a 2.665 m², con platea in terra consolidata con calce e sovrastante getto in c.l.s. di 25 cm e rete elettrosaldata, nonché da un'area di 345 m² adibita a parcheggio e da un percorso perimetrale di 450 m²; è presente un capannone adibito allo stoccaggio di rifiuti e nel quale si trovano anche gli uffici; l'impianto è delimitato da muro in cemento, rete metallica plastificata di colore verde e/o siepe e alberatura sempre verdi; presso l'impianto vi sono una pesa e un rilevatore portatile di radioattività; è infine presente un serbatoio di gasolio per il rifornimento dei mezzi aziendali;
- la ditta svolge attività di messa in riserva e recupero, mediante operazioni di selezione e riduzione volumetrica, di rifiuti urbani e speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da metalli ferrosi e non ferrosi e, in misura minore, da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed imballaggi in carta e cartone;
- dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- nell'area in esame è presente una sistema di raccolta e trattamento della acque di dilavamento del piazzale con punto di scarico in pubblica fognatura.

RITENUTO che le modifiche richieste non sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A.;

VISTO che, con nota PGRN/2019/112149 del 16.07.2019, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 6/2019 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Comune di San Giovanni in Marignano, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Regione Emilia-Romagna, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

DATO ATTO che la Conferenza n. 6/2019, riunitasi il 07/08/2019 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE, ha espresso parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 29.10.2019, 14.11.2019 e 26.11.2019 e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE;

VISTA la nota prot. n. 114427 del 04.12.2019 di Hera Spa, che, in qualità di gestore del servizio idrico integrato ed a seguito delle integrazioni pervenute, ha espresso parere positivo, confermando le prescrizioni già dettate con propria nota n. 122462 del 26.10.2015, precisando che la presenza di una cisterna di gasolio sul piazzale, date le sue caratteristiche, non impatta sullo scarico industriale già autorizzato;

DATO ATTO che il Comune di San Giovanni in Marignano, in merito alla presenza della cisterna suddetta, ha stabilito, con nota prot. n. 17009 del 11.12.2019, che la ditta debba provvedere ad alcuni adempimenti, di competenza comunale, così come riportato nella parte dispositiva;

VISTA la L. n. 128 del 02.11.2019, di conversione con modifiche del D.l. n. 101 del 03.09.2019, che ha modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;

- ai sensi del comma 3-bis, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3, comunicano ad SNPA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, e che, ai sensi del comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero dell'Ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

CONSIDERATO che la verifica puntuale del rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'art.184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come da ultimo modificato, ha richiesto un ulteriore supplemento di istruttoria, ai fini dell'ammissibilità delle operazioni R3 e R4 per la cessazione della qualifica di rifiuto, e che con Atto n. 23 del 07.01.2020 è stata prorogata al 09.04.2020 la data di scadenza dell'Autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 247 del 02.10.2009;

VISTO che, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del d.l. n. 18 del 17.03.2020 e s.m., l'autorizzazione suddetta conserva la propria validità fino al 15.06.2020;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

VISTA la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

CONSIDERATO che, conclusi i lavori svolti dalla Conferenza di Servizi n. 6/2019, ARPAE ha ritenuto comunque di svolgere ulteriori approfondimenti in materia di EoW, di esclusiva competenza di tale Agenzia, tenendo conto dell'emanazione delle linee guida di SNPA, di coordinare l'istruttoria svolta, con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle suddette LLGG e di conformare l'articolazione del presente Provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche al fine di rendere più agevole ed efficace i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del d.lgs.152/2006, approfondimenti che hanno determinato un prolungamento dei termini necessari allo svolgimento dell'istruttoria stessa;

VISTA la documentazione integrativa fatta pervenire dalla ditta il 16.04.2020, volta a fornire gli approfondimenti necessari in materia di EoW, che è stata ritenuta esaustiva da parte di ARPAE;

VISTA la documentazione fatta pervenire dalla ditta il 12.06.2020, volta a rettificare alcuni refusi e a fornire alcune precisazioni di esclusiva competenza di ARPAE;

VISTO che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2. e 3. di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:

- i. rifiuti costituiti da rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio), disciplinati dal Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE;
- ii. rifiuti costituiti da rottami di rame, disciplinati dal Reg. Consiglio UE n. 715/2013/UE;
- iii. rifiuti metallici che sono previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 1.1, 3.2. e 5.6 dell'All.1, suball. 1), per tipologia/provenienza/ caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;
- iv. rifiuti che sono previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 5.1 dell'All. 1, suball. 1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti ma con la cessazione della qualifica di rifiuto determinata al termine dell'attività di trattamento;

RITENUTO che ai fini delle verifiche necessarie al rilascio del rinnovo dell'attività di recupero rifiuti, in esercizio della forma della procedura semplificata già a partire dal 1998, e successivamente autorizzata ai sensi dell'art. 208 dall'anno 2009, sussista il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 par. 1 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, in sintesi confermando che (art 6 c.1/a) i materiali EoW prodotti come rottami metallici sono destinati a sostituire i metalli di varie tipologie di origine primaria (attività estrattive) e secondaria nell'industria siderurgica/metallurgica e la fibra vegetale nell'industria cartaria per la produzione di carta e cartone riciclati, in quanto (art 6 c.1/b) esiste una domanda consolidata con un conseguente relativo mercato, di rottami metallici delle varie tipologie trattate nell'impianto e di carta/cartone destinati al riciclaggio ed al riguardo è stato fornito anche un elenco di destinatari "storici" degli eow prodotti; i materiali EoW (art 6 c.1/c) sono prodotti nel rispetto delle specifiche normative tecniche esistenti (regolamenti comunitari, norme tecniche nazionali applicabili e norme unionali), anche in modo tale (art 6 c.1/d) da garantire che tali materiali non portino ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazione rilasciata da apposito ente certificatore in applicazione del Reg. UE n. 333/2011, in materia di cessazione della qualifica di rifiuti costituiti da rottami metallici;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 184-ter sopra citato, e così come stabilito dalle Linee Guida (tabella 4.3), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

- per i rifiuti di cui alle precedenti lettere i) e ii), i criteri sono individuati dai rispettivi regolamenti comunitari;
- per i rifiuti di cui alla lettera iii), la valutazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;
- per i rifiuti di cui alla lettera iv), la valutazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 è da ritenersi già verificata;

RITENUTO inoltre che:

- per i rifiuti di cui alla lettera iii) suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;
- per i rifiuti di cui alla lettera iv) suddetti, l'istruttoria svolta ha individuato i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) di cui al c. 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che devono essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Relazione tecnica (esclusa la tabella di cui alle pagg. 7-8).	04.07.2019	/
2	Elaborato "Scheda C – emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"	04.07.2019	/
3	Elaborato "Modalità di gestione rifiuti"	29.10.2019	/
4	Elaborato "Operazioni R12"	29.10.2019	/
5	Elaborato "Suddivisione codici E.E.R."	29.10.2019	/
6	Elaborato "C.E.R. 120102 - C.E.R. 120104"	29.10.2019	/
7	Elaborato "destinazione dei rifiuti e/o prodotti derivanti dal recupero"	29.10.2019	/
8	Elaborato "rifiuti provenienti da veicoli fuori uso"	29.10.2019	/
9	Elaborato "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08"	29.10.2019	/

10	Elaborato “Chiarimenti sulla cisterna di gasolio”	14.11.2019	/
11	Planimetria “Impianto per deposito di materie destinate al riutilizzo posto in Via dell’Artigianato, 142”	12.06.2020	varie
12	Elaborato “Elenco dei rifiuti e relativa quantità effettivamente sottoposta a trattamento o recupero”	26.11.2019	/
13	Elaborato “Relazione di aggiornamento	16.04.2020	
14	Procedure per la gestione della qualità dei materiali in uscita: Eow per industria metallurgica derivanti da altri rifiuti contenenti metalli	16.04.2020	
15	Procedure per la gestione della qualità dei materiali in uscita: Eow per industria metallurgica derivanti da rifiuti di metalli e loro leghe	16.04.2020	
16	Procedure per la gestione della qualità dei materiali in uscita: EoW per industria cartaria	16.04.2020	
17	Elaborato “Precisazioni in merito alla gestione ...”	12.06.2020	

ACQUISITI agli atti:

- la nota PGRN/2019/184424 del 02.12.2019 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all’istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota integrativa PGRN/2020/83845 del 11.06.2020 con cui il Servizio Territoriale ha prodotto una Relazione tecnica in merito all’applicazione della disciplina End of Waste (EoW) di cui all’art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006;
- la nota prot. n. 9880 del 26.07.2019, con la quale il Comune di San Giovanni in Marignano ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistico/edilizia dello stabilimento ed inoltre ha preso atto della valutazione di impatto acustico prodotta dalla ditta;
- la nota prot. n. 17009 del 11.12.2019, con la quale il Comune di San Giovanni in Marignano, in merito alla presenza di una cisterna di gasolio, ha ritenuto che l’interessato debba provvedere ad alcuni adempimenti di competenza comunale;
- le note prot. n. 72074 del 23.07.2019 e n. 114427 del 04.12.2019, con le quali il gestore del servizio idrico integrato Hera Spa ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, al rilascio di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

- la nota non ostativa, prot. n. 13423 del 17.07.2019 della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n. 10231 del 05.08.2019 del Comando provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco, con la quale si comunica la presenza di un'attività soggetta al controllo di loro competenza in quanto rientrante al punto 13.1.A dell'all. I del DPR 151/2011 (distributori di carburanti liquidi - contenitori < 9 mc – SCIA presentata in data 25.03.2015);
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 08.06.2020, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE di RINNOVO con modifiche, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, alla ditta OTTAVIANI LEO - MARCACCINI & C. S.N.C., avente sede legale e sede dell'impianto in comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, VIA DELL'ARTIGIANATO, 142, su un'area ricadente sul mappale 1370 del foglio 4, del catasto terreni dello stesso Comune, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R3 e R4) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, comprensiva anche dei criteri specifici in presenza dei quali alcuni rifiuti cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - competenza di ARPAE;
 - autorizzazione ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura - competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 - competenza di ARPAE;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 - competenza comunale;
2. che la ditta presenti, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **164.066,00** (di cui € 144.066,00 riconducibili alle operazioni R12, R3, R4 e € 20.000,00 riconducibili all'operazione R13 dei EER 160214 e 200136), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Relazione tecnica (esclusa la tabella di cui alle pagg. 7-8).	04.07.2019	/
2	Elaborato "Scheda C – emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"	04.07.2019	/
3	Elaborato "Modalità di gestione rifiuti"	29.10.2019	/

4	Elaborato “Operazioni R12”	29.10.2019	/
5	Elaborato “Suddivisione codici E.E.R.”	29.10.2019	/
6	Elaborato “C.E.R. 120102 - C.E.R. 120104”	29.10.2019	/
7	Elaborato “destinazione dei rifiuti e/o prodotti derivanti dal recupero”	29.10.2019	/
8	Elaborato “rifiuti provenienti da veicoli fuori uso”	29.10.2019	/
9	Elaborato “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08”	29.10.2019	/
10	Elaborato “Chiarimenti sulla cisterna di gasolio”	14.11.2019	/
11	Planimetria “Impianto per deposito di materie destinate al riutilizzo posto in Via dell’Artigianato, 142”	12.06.2020	varie
12	Elaborato “Elenco dei rifiuti e relativa quantità effettivamente sottoposta a trattamento o recupero”	26.11.2019	/
13	Elaborato “Relazione di aggiornamento	16.04.2020	
14	Procedure per la gestione della qualità dei materiali in uscita: Eow per industria metallurgica derivanti da altri rifiuti contenenti metalli	16.04.2020	
15	Procedure per la gestione della qualità dei materiali in uscita: Eow per industria metallurgica derivanti da rifiuti di metalli e loro leghe	16.04.2020	
16	Procedure per la gestione della qualità dei materiali in uscita: EoW per industria cartaria	16.04.2020	
17	Elaborato “Precisazioni in merito alla gestione ...”	12.06.2020	

4. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 6 del 16.07.2019), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
5. di dare atto che la planimetria dell’impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta mantenga in esercizio l’impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **15.06.2030**;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

8. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
02 01 10	Rifiuti metallici	R13 – R12 – R4
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 – R4
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	R13 – R4
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13 – R4
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13 – R4
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R13 – R3
15 01 04	imballaggi metallici	R13 – R12 – R4
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	R13 – R12 – R4
16 01 17	metalli ferrosi	R13 – R12 – R4
16 01 18	metalli non ferrosi	R13 – R12 – R4
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 – R4
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13 – R4
17 04 02	alluminio	R13 – R12 – R4
17 04 03	piombo	R13 – R4
17 04 04	zinco	R13 – R4
17 04 05	ferro e acciaio	R13 – R12 – R4
17 04 06	stagno	R13 – R4
17 04 07	metalli misti	R13 – R12 – R4
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 – R4
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R13 – R4
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 – R4
19 12 02	metalli ferrosi	R13 – R4
19 12 03	metalli non ferrosi	R13 – R4
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13
20 01 40	metalli	R13 – R12 – R4

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

9. di ammettere all'operazione di **messa in riserva (R13)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **990,20 tons.**;
10. di ammettere alle operazioni di **recupero (R12, R3 e R4)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **12.005,5 tons./a**;
11. di dare atto che i rifiuti costituiti da rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio) disciplinati dal Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora rispettino i criteri stabiliti da tale Regolamento comunitario;
12. di dare atto che i rifiuti costituiti da rottami di rame disciplinati dal Reg. Consiglio UE n. 715/2013/UE cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora rispettino i criteri stabiliti da tale Regolamento comunitario, ivi compreso l'accertamento, da parte di un organismo accreditato, che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento medesimo;
13. di individuare negli allegati sotto riportati i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti di cui al punto 8., qualora non disciplinati dai Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE e Reg. Consiglio UE n. 715/2013/UE, cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - **Allegato C1** (tip. 1.1 D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C2** (tip. 3.2 D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C3** (tip. 5.1 D.M. 05.02.1998);
 - **Allegato C4** (tip. 5.6 D.M. 05.02.1998);
14. ogni lotto di materiale prodotto EoW è dichiarato conforme al presente Provvedimento attraverso la dichiarazione di conformità che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
 - la dichiarazione di cui al punto 14. dovrà essere resa per i rifiuti disciplinati dai Reg. Consiglio UE n. 333/2011/UE e Reg. Consiglio UE n. 715/2013/UE con gli schemi ivi riportati e per i rifiuti di cui al precedente punto 13. secondo lo schema riportato nell'allegato **Allegato D** - dichiarazione di conformità;
15. la dichiarazione di cui al punto 14. dovrà essere conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, di materiale prodotto EoW secondo le specifiche di cui agli allegati C1, C2, C3 e C4 al presente Provvedimento;

16. ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW ai criteri di cui ai punti 11., 12. e 13., deve essere attivo ed operante il sistema di gestione illustrato dalla ditta negli elaborati depositati agli atti, con particolare riferimento agli elaborati n. 14, 15, 16 di cui al precedente punto 3. Il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con le eventuali non conformità, le attività di formazione/aggiornamento professionale del personale nonché le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;
17. il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, come specificato nel sistema di gestione, corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto 14;
18. le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché i lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'**Allegato B**;
19. gli accumuli dei lotti dei materiali prodotti EoW dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di cui al punto 14.;
20. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) l'altezza dei cumuli non dovrà superare i 4 metri;
 - b) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
 - c) i contenitori utilizzati per la messa in riserva dei rifiuti costituiti da carta e del relativo materiale prodotto EoW devono essere dotati di idoneo sistema di chiusura;
 - d) i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta;
 - e) dovrà essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
 - f) i rifiuti generati dall'attività R12 dovranno essere identificati con codice EER 19 12 --;
 - g) i rifiuti speciali non pericolosi messi in riserva (R13) devono essere separati dai rifiuti prodotti (deposito temporaneo);
 - h) i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
 - i) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;

- j) è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- k) nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- l) ai fini della corretta gestione dei RAEE e con riferimento al D.Lgs. n. 49/2014, la ditta dovrà rispettare i requisiti tecnici e le modalità operative stabilite negli allegati VII e VIII; durante la gestione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V;
- m) in caso di gestione di rifiuti derivanti da attività di autodemolizione, disciplinati dal D.Lgs. n. 209/2003, la ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero nel rispetto dell'art. 6 c. 2, in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003, nonché dovrà eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- n) alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale trasmesso da codesta ditta (Relazione tecnica datata 04.07.2019) e depositato agli atti;

22. si rammenta che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- b. che durante la gestione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 49/2014;
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019, ovvero ai sensi degli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006):

23. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti dal dilavamento del piazzale;
- b. lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- c. lo scarico deve essere regolato mediante apposita elettropompa di sollevamento controllata da un detector di portata ad induzione elettromagnetica, in modo tale da non superare i 2 l/s;
- d. devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- e. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque di dilavamento del piazzale:
 - Sifone "Firenze" dotato di doppia ventilazione e da posizionare all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - Dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
 - Vasche di accumulo e laminazione;
 - Misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato dal Gestore della rete fognaria Hera SpA;
 - Pozzetto di prelievo costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo;
- f. i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera SpA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento. provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera SpA;
- g. la portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 2 l/s;
- h. le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza (almeno annuale), in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- i. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, Comune competente ed Hera

Spa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente; in caso di disattivazione degli impianti per lavori di manutenzione, le date di arresto e riattivazione degli impianti devono essere concordate con il Gestore e dovrà essere comunicata ogni eventuale variazione;

- j. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- k. la ditta deve stipulare con Hera SpA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- l. il titolare è tenuto a presentare al Gestore denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi. Entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione del Gestore contenente gli esiti analitici, il titolare dello scarico può produrre eventuali osservazioni sui dati comunicati;

24. si rammenta inoltre che:

- a. il Gestore della rete fognaria può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- b. il Gestore della rete fognaria ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
- c. la ditta deve mantenere con il Gestore della rete fognaria apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n° 1480 del 11/10/2010.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006:

25. nel caso di materiale polverulento, effettuare lo scarico dello stesso, per la formazione dei cumuli o per la lavorazione, ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale;
26. la gestione dei piazzali e delle aree di pertinenza dell'impianto deve garantire, durante tutte le eventuali fasi di movimentazione, l'emissione minore possibile di polveri;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

27. di rammentare che, qualora l'intervento comporti la modifica dell'attività 13.1.A dell'all. I del DPR 151/2011 (distributori di carburanti liquidi - contenitori < 9 mc – SCIA presentata in data 25.03.2015), dovrà essere attivata presso i competenti VVFF la procedura prevista dal DPR n. 151/2011;
28. di rammentare che la ditta OTTAVIANI LEO - MARCACCINI & C. S.N.C. deve provvedere ad accertare la conformità edilizia della cisterna di gasolio, individuata nella planimetria depositata agli atti, dotandosi di apposito titolo abilitativo in sanatoria, presso il competente Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, nonché ad inoltrare l'istanza di autorizzazione quale "impianto di distribuzione carburanti ad uso privato" allo stesso Comune;
29. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
30. che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
31. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;

32. di trasmettere il presente atto ad SNPA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso art.;
33. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
34. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
35. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
36. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
37. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.